

### **EMANATO IL DECRETO MINISTERIALE DI MODIFICA DELLA NORMATIVA PER LA PREVENZIONI INCENDI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI CON SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 400.**

In vigore la nuova normativa per prevenzione incendi per le attività commerciali con superfici superiori a mq. 400.

La nuova norma, contenuta nel Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187

del 12 agosto 2010, si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al decreto non si applicano alle attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni:

- a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
  
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni normative del D.M. 27 luglio 2010 si applicano, altresì, alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione.

## **Modificata la normativa per la prevenzioni incendi per le attività commerciali**

Scritto da Redazione

Venerdì 24 Settembre 2010 17:32 -

---

Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l'aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.